



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 29/11/2018

- Estratto dal processo verbale -

### Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANILE

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 15.03 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Daniele Esposito, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

Assiste il Segretario Generale S. dr.ssa Susanna Cenerini.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: BARBIERI MIRKO, RIA MONICA, GRILLOTTI GIUSEPPE

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	NOGARIN FILIPPO	Presente	18	RUGGERI MARCO	Assente
2	ESPOSITO DANIELE	Presente	19	DE FILICAIA JARI	Assente
3	GALIGANI MARCO	Assente	20	MARTELLI MARCO	Presente
4	BASTONE FRANCESCO	Presente	21	BINI CRISTINA	Assente
5	FUOTI GIOVANNI	Presente	22	CIAMPINI ALESSIO	Assente
6	LA FAUCI CORRADO	Presente	23	RIA MONICA	Presente
7	SARAI VALTER	Presente	24	BRUCIATI MARCO	Presente
8	MILETI MARIA CRISTINA	Presente	25	AMATO ELISA	Presente
9	ROSSI ALESSANDRA	Presente	26	CANNITO MARCO	Assente
10	GALLI DANIELE	Presente	27	GRILLOTTI GIUSEPPE	Presente
11	BARBIERI MIRKO	Presente	28	PECORETTI SANDRA	Presente
12	AGEN FEDERICO	Assente	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Assente
13	BATINI ALESSIO	Presente	30	RASPANTI ANDREA	Assente
14	LENZI BARBARA	Presente	31	CEPPARELLO GIOVANNA	Presente
15	MESCHINELLI NICOLA	Assente	32	MARCHETTI EDOARDO	Presente
16	CESELLI DANIELE	Presente	33	VALIANI MARCO	Assente
17	CARUSO PIETRO	Presente			

Totale Presenti: 22

Totale Assenti: 11

## IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art.117, comma 6, della Costituzione, che riconosce la potestà regolamentare in capo ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

visto lo Statuto del Comune di Livorno;

considerate la Legge n.201/2010 di ratifica della 'Convenzione del Consiglio d'Europa' per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e la Legge 14 agosto 1991 n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

viste le competenze del Sindaco disposte dagli artt. 823 e 826 del C.C.e dal D.P.R. 31.03.1979 in merito alla tutela delle specie animali allo stato libero nel territorio comunale ed alla vigilanza sull'osservanza delle Leggi e norme relative alla protezione degli animali;

considerato che la Legge regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 "Norme per la tutela degli animali", individua le caratteristiche del canile sanitario e del canile rifugio;

visto l'imminente apertura del Canile Comunale del Comune di Livorno sito in Via Vallin Buio n. 2;

valutata la necessità di affermare un diritto al benessere dell'animale e di non rendere il canile luogo di destinazione finale del cane, bensì luogo di cura temporanea e limitata per lo stretto tempo necessario al suo inserimento in un positivo contesto familiare o sociale umano;

ritenuto che la permanenza dei cani in canile debba essere improntata alla massima valorizzazione delle attitudini dell'animale ed allo sviluppo di una personalità adatta alla vita con l'uomo e che primaria sia la cura psicofisica e l'educazione all'equilibrio ed ad un corretto comportamento che ne favorisca l'adottabilità;

stabilito che il Comune intende valorizzare ogni iniziativa volta a favorire pre-affidi, adozioni e cessioni anche tra privati, miranti al benessere dell'animale e dell'uomo ed il concetto di proprietà/possesso/detenzione "responsabile" del cane;

ritenuto pertanto opportuno procedere a dotare il Comune di Livorno di un Regolamento del Canile Comunale;

vista pertanto la proposta di *Regolamento del Canile Comunale* allegato 2) parte integrante al presente atto;

visto l'emendamento n. 1 presentato dai consiglieri Amato, Galigani e Grillotti, approvato con 22 voti favorevoli, che recita:

*"Art. 20 – Adozione definitiva*

*Sostituire gli ultimi 4 commi con :*

- *"Il richiedente un'adozione o un affido, maggiorenne e, se convivente, con il consenso degli altri familiari, dovrà compilare apposito questionario contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta del cane.*
- *L'adottante deve essere informato, orientato e sostenuto nella scelta.*
- *La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in relazione alla gestione e al benessere dell'animale.*

- *Gli adottanti possono avvalersi, a richiesta, della consulenza/supporto delle Associazioni convenzionate, per informazioni sulla conduzione e per la gestione dei cani adottati, a titolo gratuito.*

*Art. 22 – Assistenza veterinaria*

*Aggiungere, dopo “il trattamento antiparassitario .....);*

*La profilassi per la Leishmania e la Filaria”;*

visto l'emendamento n. 2 presentato dal consigliere Amato, approvato con 22 voti favorevoli, che recita:

*“Sostituire l'art. 18 con l'art.8 del Regolamento comunale per l'adozione consapevole di cani, ovvero “Adotta un amico””;*

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato n. 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il *Regolamento sul Canile Comunale*, così come emendato, di cui all'allegato 2)
2. Di dare che atto il servizio relativo alla gestione del Canile Comunale viene gestito direttamente dal Comune ed attraverso convenzioni con associazioni ed appalti di forniture e servizi.

Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato :

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	NOGARIN FILIPPO	Favorevole	18	RUGGERI MARCO	Assente
2	ESPOSITO DANIELE	Favorevole	19	DE FILICAIA JARI	Assente
3	GALIGANI MARCO	Assente	20	MARTELLI MARCO	Favorevole
4	BASTONE FRANCESCO	Favorevole	21	BINI CRISTINA	Assente
5	FUOTI GIOVANNI	Favorevole	22	CIAMPINI ALESSIO	Assente
6	LA FAUCI CORRADO	Favorevole	23	RIA MONICA	Favorevole
7	SARAI VALTER	Favorevole	24	BRUCIATI MARCO	Favorevole
8	MILETI MARIA CRISTINA	Favorevole	25	AMATO ELISA	Favorevole
9	ROSSI ALESSANDRA	Favorevole	26	CANNITO MARCO	Assente
10	GALLI DANIELE	Favorevole	27	GRILLOTTI GIUSEPPE	Favorevole
11	BARBIERI MIRKO	Favorevole	28	PECORETTI SANDRA	Favorevole
12	AGEN FEDERICO	Assente	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Assente
13	BATINI ALESSIO	Favorevole	30	RASPANTI ANDREA	Assente
14	LENZI BARBARA	Favorevole	31	CEPPARELLO GIOVANNA	Favorevole
15	MESCHINELLI NICOLA	Assente	32	MARCHETTI EDOARDO	Favorevole
16	CESELLI DANIELE	Favorevole	33	VALIANI MARCO	Assente
17	CARUSO PIETRO	Favorevole			

Totale Votanti: 22

Totale Favorevoli: 22

Totale Contrari: 0

Totale Astenuti: 0

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato :

N.	Consigliere	I.E.	N.	Consigliere	I.E.
1	NOGARIN FILIPPO	Assente	18	RUGGERI MARCO	Assente
2	ESPOSITO DANIELE	Favorevole	19	DE FILICAIA JARI	Assente
3	GALIGANI MARCO	Assente	20	MARTELLI MARCO	Favorevole
4	BASTONE FRANCESCO	Favorevole	21	BINI CRISTINA	Assente
5	FUOTI GIOVANNI	Favorevole	22	CIAMPINI ALESSIO	Assente
6	LA FAUCI CORRADO	Favorevole	23	RIA MONICA	Favorevole
7	SARAI VALTER	Favorevole	24	BRUCIATI MARCO	Favorevole
8	MILETI MARIA CRISTINA	Favorevole	25	AMATO ELISA	Favorevole
9	ROSSI ALESSANDRA	Favorevole	26	CANNITO MARCO	Assente
10	GALLI DANIELE	Favorevole	27	GRILLOTTI GIUSEPPE	Favorevole
11	BARBIERI MIRKO	Favorevole	28	PECORETTI SANDRA	Favorevole
12	AGEN FEDERICO	Assente	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Assente
13	BATINI ALESSIO	Favorevole	30	RASPANTI ANDREA	Assente
14	LENZI BARBARA	Favorevole	31	CEPPARELLO GIOVANNA	Favorevole
15	MESCHINELLI NICOLA	Assente	32	MARCHETTI EDOARDO	Favorevole
16	CESELLI DANIELE	Favorevole	33	VALIANI MARCO	Assente
17	CARUSO PIETRO	Favorevole			

Totale Votanti: 21

Totale Favorevoli: 21

Totale Contrari: 0

Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.

*Si rinvia, per quanto attiene alla discussione integrale del presente atto, al relativo file audio digitale, registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale.*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio  
Daniele Esposito

Il Segretario Generale S.  
Susanna Cenerini

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): f128ae58824d4142c7f2025dd7afd39156414875d641a91a4b4ab068c036d31f

### Firme digitali presenti nel documento originale

SUSANNA CENERINI

DANIELE ESPOSITO

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.234/2018

Data: 29/11/2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANILE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b9635b4b1fbb9378\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b9635b4b1fbb9378_p7m&auth=1)

ID: b9635b4b1fbb9378

# REGOLAMENTO CANILE

## INDICE

- Art. 1: Definizioni
- Art. 2: Finalità
- Art. 3: Oggetto del Regolamento
- Art. 4: Organizzazione del Canile
- Art. 5: Compiti e competenze
- Art. 6: Svolgimento del servizio
- Art. 7: Chiamata
- Art. 8: Intervento e cattura
- Art. 9: Governo dei cani
- Art. 10: Accettazione dei cani
- Art. 11: Ricovero e custodia dei cani catturati
- Art. 12: Rinuncia alla detenzione e cessione al canile rifugio
- Art. 13: Referente sanitario
- Art. 14: Registro carico e scarico
- Art. 15: Cani identificati
- Art. 16: Cani non identificati
- Art. 17: Promozione delle adozioni
- Art. 18: Adozione a distanza
- Art. 19: Custodia temporanea
- Art. 20: Adozione definitiva
- Art. 21: Controlli
- Art. 22: Assistenza Veterinaria
- Art. 23: Decessi e smaltimento delle spoglie
- Art. 24: Gestione del servizio
- Art. 25: Sanzioni

**Riferimenti normativi** – Regolamento UE 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 T.U.; Regolamento UE 577/2013, della commissione del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Leggi Sanitarie n. 1265/1934; - Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320; - Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

Accordo 24/01/2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (G.U. Serie Generale, n.63 del 15 marzo 2013); Legge n.201/2010 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987; Legge 14 agosto 1991 n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Legge regionale Toscana 20/10/2009 n.59 Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"; Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1/10/2013 n.53/r, Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59; Delibera n.1233 del 22/12/2014, Linee d'indirizzo per l'accesso degli animali d'affezione in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate; Delibera n.943 del 6/10/2015 Linee guida per l'istituzione del Soccorso Animali; Delibera n.1153 del 30/11/2015, Recepimento dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015, che approva le "Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", in armonizzazione con la L.R. 59/2009; Legge Regionale Toscana n.9 del 20/01/2015 Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione. Delibera n.984 del 11/10/2016, Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9; Legge regionale Toscana n.35/2017, Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 59/2009.

Art. 727 C.P. come modificato con Legge 22 novembre 1993, n. 473; - Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”. - Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

## **Art. 1 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) - Canile Comunale, di seguito denominato canile: la struttura di proprietà del Comune di Livorno con sede in Livorno, Loc. Vallin Buio n. 2, foglio 13 particella 360 sub.601 adibita al ricovero dei cani, in possesso dei requisiti previsti dalla LRT 59/2009 e comprensiva del canile sanitario e del canile rifugio;
- b) - Gestore: l'Ufficio comunale preposto alla gestione del Canile di Livorno anche avvalendosi di convenzioni con le associazioni di cui al d.lgs. n.117/2017 e/o di appalti di servizi e forniture;
- c) - Affidatario del servizio: il soggetto incaricato del servizio nei modi indicati dall'art. 29 LRT 59/2009;
- d) - Responsabile dell'animale: come definito dalla Legge regionale 59/2009, il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (art.4, c.1, lett. d, l.r.T. 59/2009);
- e) - Proprietario: il soggetto come definito dal vigente Codice Civile;
- f) - Accettazione: la procedura di introduzione di un cane nel Canile di Livorno;
- g) - Procedura di identificazione: la procedura mediante la quale un proprietario provvede all'iscrizione del proprio cane all'Anagrafe Canina del Comune dove risiede ed all'applicazione, a cura di un medico veterinario, di un microchip consegnatogli dal Comune (art.24 l.r.T. 59/2009);
- h) - Cane identificato: l'esemplare cui è stato applicato un microchip o che riporta un tatuaggio perfettamente leggibile, e che risulta iscritto all'Anagrafe Canina del Comune dove risiede il suo proprietario;
- i) - Cane non identificato: l'esemplare per il quale non è possibile in alcun modo risalire ad un proprietario in quanto sprovvisto di microchip , tatuaggio leggibile o di altro sistema di rintraccio del proprietario;
- l) - Affidato temporaneo: la procedura con la quale il Comune, anche tramite le associazioni di volontariato convenzionate, assegna a terzi, con documento scritto, in via temporanea, un cane iscritto all'anagrafe canina, compresi quelli di cui non sia stato possibile rintracciare il proprietario;
- m) - Cessione: la procedura con la quale il Comune, anche tramite le associazioni di volontariato convenzionate cede a terzi, con documento scritto, in via definitiva un cane di proprietà del Comune stesso.

## **Art. 2 – Finalità**

Il Comune di Livorno promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo. A tal fine valorizza il ruolo delle Associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali. Al fine di garantire la corretta convivenza tra uomini ed animali , la tutela ed il controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e i fenomeni di maltrattamento degli animali viene, regolamentata di seguito ogni attività del Canile Comunale di Livorno.

La finalità del presente Regolamento è quella di affermare un diritto al benessere dell'animale e di non rendere il canile luogo di destinazione finale del cane , bensì luogo di cura temporanea e limitata per lo stretto tempo necessario al suo inserimento in un positivo contesto familiare o sociale umano. A tal fine la permanenza è improntata alla massima valorizzazione delle attitudini dell'animale ed allo sviluppo di una personalità adatta alla vita con l'uomo. Primaria perciò è la cura psicofisica, l'educazione all'equilibrio ed ad un corretto comportamento che ne favorisca l'adottabilità. In tale ottica il Comune valorizza ogni iniziativa volta a favorire pre-affidi, adozioni e cessioni anche tra privati, miranti al benessere dell'animale dell'uomo ed al concetto di proprietà/possesso/detenzione “responsabile” del cane.

### **Art. 3- Oggetto del Regolamento**

Per la finalità di cui all'art. 2 il presente Regolamento provvede, in conformità ai principi e criteri dettati dalle leggi vigenti in materia, in particolare la Legge quadro n. 281/1991, la LRT 59/2009 e il regolamento n. 38/r del 5 agosto 2011, alla regolamentazione dei seguenti servizi:

- Servizio di cattura di cani vaganti;
- Servizio di custodia, temporanea o permanente, di cani catturati o oggetto di cessione alla struttura pubblica;
- Affidamento a terzi dei cani ricoverati nel canile.

### **Art. 4 - Organizzazione del Canile**

Il canile si compone dei seguenti reparti:

- a) Reparto riservato ai cani in custodia temporanea (Canile Sanitario): è costituito da box fisicamente separati dal resto della struttura al fine di garantirne un adeguato isolamento sanitario. Vi sono ospitati i cani di nuova introduzione, con finalità di quarantena e controllo sanitario. Il periodo massimo di vigilanza sanitaria è, salvo diversa disposizione dei veterinari dell'ASL, di 60 giorni. La sua attività è strettamente vigilata dal Servizio Veterinario dell'ASL di Livorno. Trascorso il periodo di vigilanza sanitaria di il cane viene trasferito al canile rifugio .
- b) Reparto di ricovero permanente (Canile Rifugio): Ospita i cani che hanno superato con esito favorevole il periodo di profilassi presso il canile sanitario.
- c) Altre strutture: Fanno altresì parte del canile: - magazzino; - cucina; - ufficio; - ambulatorio ; - sala degenza; - aree di sgambatura.

### **Art. 5 - Compiti e competenze**

Al Comune compete :

- a) Aggiornare l'anagrafe canina mediante comunicazioni alla Ausl ;
- b) Provvedere ad applicare il microchip ai cani non identificabili catturati, abbandonati o ritrovati in condizioni di randagismo mediante soggetto veterinario e comunicare l'avvenuta chippatura entro 5 giorni alla Ausl;
- c) Predisporre tutta la modulistica necessaria al funzionamento del Canile ;
- d) Definire l'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dal Canile;
- e) Collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione;
- f) Definire i tempi e modalità di apertura al pubblico del Canile anche attraverso il perfezionamento di convenzioni con associazioni di volontariato secondo la disciplina del d.lgs. n.117/2017;
- g) Organizzare l'accesso al canile da parte dei cittadini, Associazioni, Università ed altri soggetti interessati con orari e modalità predefinite;
- h) Individuare l'elenco degli Enti e persone autorizzate ufficialmente alla consegna dei cani;
- i) Vigilare sull'applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento;
- j) Rintracciare i proprietari dei cani identificati al fine della riconsegna del cane, senza ritardo e comunque entro 72 ore esclusi i festivi;
- k) Provvedere, tramite appositi bollettini di pagamento, alla riscossione dai proprietari delle spese sostenute dal Comune di Livorno;
- l) Assicurare ed organizzare l'attività di assistenza veterinaria ;
- m) Assicurare la fornitura di alimenti ed organizzare la somministrazione;

- n) Organizzare l'attività di adozione a distanza dei cani e di cessione definitiva degli stessi;
- o) Provvedere alla tenuta nonché alla gestione della documentazione di canile di propria competenza:
  - schede di accettazione in canile;
  - registro di carico e scarico cani;
  - scheda individuale del cane;
  - scheda di affido temporaneo cane ;
  - scheda di cessione definitiva cane.

## **Art. 6 - Svolgimento del servizio**

Il servizio di cattura si svolge all'interno del territorio comunale con reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Le operazioni di cattura dei cani vaganti dovranno essere effettuate con mezzi idonei e riconoscibili. Il personale addetto dovrà essere identificato mediante corpetto con dicitura "Servizio accalappiacani" e cartellino di riconoscimento individuale.

## **Art 7 – Chiamata**

L'intervento di cattura può essere richiesto esclusivamente dalla Polizia Municipale o dall'Ufficio tutela Animali.

L'intervento sarà effettuato con tempestività e comunque non oltre i centoventi minuti dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali.

Il richiedente dovrà specificare con chiarezza la zona dove effettuare l'intervento e la descrizione del cane.

## **Art. 8 - Intervento e cattura**

Per i cani catturati, l'allacciatore procede a verificare se l'animale è identificato (tatuaggio o microchip). Per ogni intervento si provvederà a redigere una scheda dove saranno indicate le modalità della prestazione effettuata e le motivazioni della cattura o del rilascio.

## **Art. 9 - Governo dei cani**

1. I cani sono custoditi presso il Canile nel rispetto delle buone norme di governo e mantenimento la cui ottemperanza è vigilata dalla Ausl di Livorno. Dovrà essere posto in essere ogni possibile sforzo al fine di mantenere una adeguata socializzazione degli animali con l'uomo e tra di loro attraverso corretti abbinamenti ed inserimenti dei nuovi cani nei box.

2. Parimenti dovrà essere previsto un servizio di rieducazione di cani con comportamento alterato, aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti derivanti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono.

3. Il governo e mantenimento comprende l'alimentazione e la pratica degli elementari atti finalizzati alla buona salute del cane (es. adeguata spazzolatura).

4. L'alimentazione del cane deve garantire in ragione dell'età, situazione climatica e condizioni generali dell'animale, la corretta copertura dei fabbisogni nutritivi. E' consentita sia l'alimentazione con mangime secco preconstituito sia la razione sotto forma di pastone. In entrambi i casi l'ufficio comunale, anche avvalendosi dell'associazione di volontariato convenzionata, comunicherà al Servizio Veterinario il dettaglio delle razioni alimentari utilizzate. Non devono essere somministrati al cane avanzi e qualunque altro alimento non riconosciuto idoneo dai Veterinari della struttura o dalla Ausl di Livorno.

5. In ulteriore dettaglio si prevede:

- a) la verifica quotidiana dello stato di tutti i cani al fine di identificare quelli da sottoporre a controllo clinico;
- b) la pulizia quotidiano dei box;

- c) la distribuzione dell'alimento;
- d) la sgambatura degli animali secondo un piano di lavoro interno preventivamente dichiarato.

### **Art. 10 - Accettazione dei cani**

L'accettazione dei cani al canile avviene nei casi di seguito indicati:

1. Cattura da parte degli operatori del servizio di accalappiamento cani randagi e vaganti, su richiesta della Polizia Municipale ;
2. Su disposizione dell'Ufficio Tutela Animali a seguito di rinuncia della proprietà del cane;
3. Altre situazioni di volta in volta preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tutela Animali o dalla Polizia Municipale.

La procedura di Accettazione di un cane al Canile comporta:

1. - la compilazione e firma da parte di chi consegna il cane dell'apposito modulo ;
2. - la verifica dei dati , in particolare l'iscrizione dell'animale all'Anagrafe Canina Comunale.

L'operatore addetto, a seguito dell'accettazione del cane al canile, provvede: a verificare il modulo di consegna ed in particolare l'identificazione del cane ad iscrivere l'animale sull'apposito registro.

### **Art. 11 - Ricovero e custodia dei cani catturati**

I cani che entrano in canile, a qualsiasi titolo, devono essere ricoverati all'interno del canile sanitario per un periodo massimo di 60 giorni e saranno sottoposti dalla Azienda Usl ai trattamenti sanitari e alle profilassi previste dalla normativa vigente. I cani non identificati saranno microchippati a nome del Comune di Livorno. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell'animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé come previsto dal Regolamento comunale sulla Tutela degli Animali.

I cani identificati o reclamati dovranno essere restituiti al proprietario con le modalità di cui agli artt.15 e 16 del presente regolamento.

Per ragioni di urgenza ed in condizioni di emergenza i cani potranno essere temporaneamente collocati presso altre strutture in attesa che si verifichino le condizioni per il reintegro nel canile.

### **Art. 12 - Rinuncia alla detenzione e cessione al canile rifugio**

Il canile rifugio riceve i cani provenienti dal canile sanitario, quelli oggetto di rinuncia ed altri esemplari non catturati come vaganti e bisognosi di custodia temporanea. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci. I proprietari/detentori di cani iscritti nell'anagrafe canina, residenti nel Comune di Livorno, possono fare richiesta di ricovero dei cani presso il canile di rifugio comunale in presenza di gravi e comprovati motivi che rendono impossibile la loro detenzione. È considerato grave motivo la comprovata indigenza economica. La domanda di cessione deve essere inoltrata al Sindaco, così come previsto dall'art. 28 della LRT 59/2009, il quale ha quindici giorni di tempo per pronunciarsi. Decorso tale periodo la domanda si intende accolta.

I cani ceduti al canile sono adottabili secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Saranno inoltre ricoverati presso il canile rifugio cani oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria quali sono applicate le disposizioni del presente articolo.

### **Art. 13. Referente sanitario**

All'interno del canile municipale dovrà essere garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria, nella forma di reperibilità, per i cani custoditi.

Il titolare di tale compito dovrà essere un medico veterinario che provvederà anche all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico e sarà responsabile della gestione dei farmaci.

### **Art. 14 - Registro carico e scarico**

La movimentazione dei cani deve risultare da apposito registro di carico e scarico.

All'interno del registro saranno annotati i seguenti dati:

- data e luogo di eventuale cattura;
- dati segnaletici del cane: razza, sesso, età, mantello, codice identificativo;
- eventuali interventi sanitari;
- gli interventi di profilassi veterinaria;
- la data di sterilizzazione;
- la data di restituzione o di affidamento;
- le generalità del proprietario o dell'affidatario;

Tali registri saranno tenuti a cura del referente sanitario e saranno a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e del Comune.

### **Art. 15 - Cani identificati**

Al fine di garantire la sicurezza stradale e la tutela di terzi o di altri animali da eventuali aggressioni o danni, il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo del cane deve adottare ogni possibile precauzione per impedire che fugga o che vaghi incustodito.

Nel caso in cui venga catturato e ricoverato un "cane identificato" il Comune provvede a ricercarne il proprietario tramite l'anagrafe canina e a rilasciare l'attestato di riconoscimento per il ritiro del cane.

Il proprietario è tenuto a rimborsare al Comune le spese di cattura e quelle per il mantenimento e custodia dell'animale dal momento del ricovero nel canile fino al momento del ritiro. L'importo delle spese sopra citate è stabilito da appositi atti deliberativi della Giunta Municipale. Il proprietario è altresì tenuto a corrispondere le eventuali spese veterinarie sostenute.

La restituzione avverrà soltanto previa presentazione della ricevuta di pagamento delle spese sopra citate e del modello di identificazione proprietari/detentore compilato in ogni sua parte con allegata copia del documento di identità.

Trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di accalappiatura senza che il proprietario si sia presentato per il ritiro, copia della documentazione sarà trasmessa ai competenti uffici di P.M. per gli adempimenti di loro competenza.

### **Art. 16 - Cani non identificati**

I cani "non identificati" restano a disposizione dei proprietari per 60 giorni dal ricovero nel canile. In caso di reclamo la restituzione avverrà con le modalità previste dall'articolo precedente. Dell'avvenuta introduzione di un cane non identificato nel Canile verrà data comunicazione alla Polizia Municipale ed alla Ausl. .

Tale animale sarà obbligatoriamente sottoposto ad identificazione elettronica con microchip messi a disposizione dal Comune di Livorno.

Per i cani non identificati, Il Comune :

- si approvvigiona periodicamente di una scorta di microchip ;

- è responsabile dell'applicazione di detti microchip e della redazione della documentazione connessa;
- tiene aggiornata la situazione degli animali presenti al canile mediante la compilazione del registro di entrata/uscita;
- è responsabile delle comunicazioni ad altri Comuni interessati per quanto attiene agli affidamenti e alle cessioni dei cani;

Qualora il cane non identificato venga reclamato, il sedicente proprietario, il cui comportamento verrà valutato, anche alla luce di un eventuale procedimento sanzionatorio, dovrà, prima della riconsegna:

- presentare dichiarazione scritta di proprietà dell'animale;
- pagare i costi per i servizi di Canile come tariffati dal Comune di Livorno.

L'Ufficio Tutela animali provvederà alla comunicazione del rintraccio del proprietario con restituzione del cane identificato alla Polizia Municipale, alla Ausl ed al Comune di residenza del proprietario se diverso dal comune di Livorno.

## **Art. 17 - Promozione delle adozioni**

L'attività di promozione delle adozioni, così come quella di ricerca dei proprietari dei cani regolarmente identificati e quella di affido dei cani randagi è di primaria importanza per contenere, per quanto è possibile, il numero dei cani in ricovero permanente.

A tal fine il Comune favorisce soggetti ed iniziative che promuovono o agevolano le adozioni.

L'adozione, anche a distanza, avviene nel rispetto delle previsioni del "Regolamento per l'adozione consapevole di cani" del Comune di Livorno.

## **Art 18 - Adozione a distanza**

1. Per chi non può accudire personalmente un cane, è prevista la formula dell'adozione a distanza di tipo assistenziale/ educativo. L'adottante non diventa proprietario del cane, che rimarrà di proprietà e sotto la responsabilità della struttura comunale sino ad un'eventuale adozione ordinaria, ma contribuisce alle spese di mantenimento del cane, nonché alle spese veterinarie necessarie e, più in generale, al suo benessere.

2. La richiesta di adozione a distanza deve essere presentata al Comune di Livorno mediante domanda on line sul sito del Comune di Livorno ed avviene mediante versamento di un contributo mensile per un importo non inferiore a 10 euro.

3. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone tramite un referente responsabile di maggiore età (es. scuole, associazioni, ecc.). Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà responsabile e che si impegna a supervisionare l'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento.

4. All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.

5. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, andare a fare visita di persona al cane prescelto previo accordo con la struttura. Gli incontri potranno avvenire esclusivamente negli appositi spazi recintati. Gli operatori del canile hanno la possibilità di rifiutare la visita di un esemplare giudicato inadatto, quale un cane problematico o mordace, di difficile gestione per taluni in quanto eccessivamente esuberante e di grossa taglia, soltanto per il periodo di presenza della criticità rilevata. I responsabili del canile hanno altresì facoltà di non permettere la visita al verificarsi di particolari situazioni quali casi di cani ammalati, o sotto particolari terapie, o ancora per motivi di condizioni climatiche inadeguate.

6. E' fatto divieto assoluto di somministrare cibo agli ospiti del canile sia dentro che fuori dalla struttura senza l'autorizzazione dei responsabili del canile.

7. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.

8. Il cane in adozione a distanza rimane di proprietà comunale e sotto la completa tutela.

dell'Amministrazione e può essere dato in adozione definitiva a persone diverse dall'adottante a distanza. In questo caso l'adottante a distanza, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione, potrà scegliere un nuovo cane o sospendere il versamento in denaro. Le somme anticipate non verranno rimborsate ma destinate ad altri cani da individuare a cura dell'offerente.

9. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

### **Art. 19 - Custodia temporanea**

Entro i 60 giorni dal ricovero i cani non identificati potranno essere dati in custodia temporanea a persone che ne facciano richiesta e che siano nelle condizioni di garantirne la cura e il mantenimento.

Il custode ha l'obbligo dell'immediata restituzione in caso di reclamo da parte del legittimo proprietario o di revoca della custodia per incuria.

Alla scadenza dei 60 giorni, qualora il cane non sia stato reclamato dal proprietario, il custode potrà attivare le procedure per l'affido definitivo.

### **Art 20 - Adozione definitiva**

Possono essere dati in adozione definitiva i cani di proprietà del Comune di Livorno:

- derivati da rinunce di proprietà;

- regolarmente identificati per i quali il proprietario, avvisato che l'animale si trova al canile, non provveda a reclamarlo entro 60 giorni.

I cani vengono ceduti regolarmente identificati con microchip, vaccinati e sverminati.

Al momento della cessione il Comune consegna, oltre al cane, copia della scheda di affido/cessione, copia della scheda sanitaria riportante vaccini ed altri interventi sanitari eseguiti.

I dati del nuovo proprietario e del cane vengono comunicati alla Ausl e al Comune di residenza del nuovo proprietario, se diverso dal comune di Livorno.

I cani di proprietà del Comune possono essere ceduti a privati che facciano richiesta di affido per assumerne direttamente la cura.

Il Comune agevola in ogni modo gli affidi curando, in collaborazione con le associazioni di volontariato, campagne divulgative per mezzo dei social, della stampa e consentendo il massimo accesso al canile per fini di adozione. Quotidianamente saranno individuate fasce di accesso anche in giorni festivi dedicate alle adozioni e, al di fuori di tali fasce, saranno possibili accessi su appuntamento compatibilmente con i periodi dedicati alla nutrizione ed alla cura dei cani

Il richiedente un'adozione o un affido, maggiorenne e, se convivente, con il consenso degli altri familiari, dovrà compilare apposito questionario contenente le sue generalità e le altre informazioni utili nella scelta del cane.

L'adottante deve essere informato, orientato e sostenuto nella scelta.

La persona che richiede l'adozione o un affidamento deve impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in relazione alla gestione e al benessere dell'animale.

Gli adottanti possono avvalersi, a richiesta, della consulenza/supporto delle associazioni convenzionate, per informazioni sulla conduzione e per la gestione dei cani adottati, a titolo gratuito.

### **Art. 21 – Controlli**

Il Comune può effettuare in qualsiasi momento controlli sui cani affidati.

Qualora l'esito del controllo ponga in evidenza comportamenti dell'affidatario che integrano maltrattamenti, sevizie o detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale, si può procedere con la revoca dell'affidamento.

## **Art. 22 - Assistenza Veterinaria**

Il Comune assicura l'attività di assistenza veterinaria su tutti gli animali del canile.

A tal fine è attivata presso il canile una struttura ambulatoriale.

Il Comune provvederà a comunicare al Servizio Veterinario dell'AUSL il nominativo del Direttore Sanitario della struttura, nonché ogni successiva variazione.

L'assistenza di cui sopra comprende:

- la visita clinica degli animali introdotti in canile;
- l'applicazione del microchip ai cani non identificati;
- la vaccinazione relativa a malattie trasmissibili che verranno di volta in volta specificate nell'atto di Convenzione fra Comune ed il veterinario, sentita la Ausl;

il trattamento antiparassitario contro l'echinococcosi (prima di essere ceduti a privati o ad Associazioni Protezionistiche);

- la profilassi per la Leishmania e la Filaria;

l'assistenza per gli animali;

- la gestione delle scorta farmaceutica presente presso il canile;
- la definizione della razione alimentare dei cani;
- la verifica periodica della situazione clinica di canile ai fini di predisporre eventuali interventi sanitari mirati (es. disinfestazioni).

I medici veterinari convenzionati sono responsabili della compilazione delle certificazioni sanitarie di loro competenza, ovvero:

- registrazione delle visite e conseguenti terapie sulle schede individuali dei cani;
- registrazione del decesso di un animale sul registro di carico e scarico;
- certificazione di eutanasia, previa anestesia generale, dei cani affetti da malattia grave ed incurabile e con sofferenza in atto.

Nell'ambulatorio del Canile è vietata la cura di animali non iscritti al registro di carico e scarico.

## **Art. 23 – Decessi e smaltimento delle spoglie**

Tutti i decessi verranno, a cura del veterinario convenzionato, documentati sulla scheda individuale ed annotati sul registro di carico e scarico.

Il Servizio Veterinario dell'AUSL di Livorno qualora necessario provvederà a disporre tutti gli esami ed accertamenti necessari al fine di stabilire la causa della morte.

Le spoglie dei cani deceduti o soppressi presso il Canile devono essere smaltite nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 24 - Gestione del servizio**

I Servizi descritti nel presente regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune o affidati a terzi, in tutto o in parte. Il comune comunque favorisce convenzioni da stipulare preferibilmente con Associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.

In caso di affidamento a terzi la gestione dei servizi sarà regolata da una specifica convenzione nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

## **Art. 25 - Sanzioni**

La violazione alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, sono sanzionate ex art. 7bis. D.lgs 267/2000 e modifiche.

La presente documentazione è firmata digitalmente ai sensi delle normative vigenti .

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 784728f37b784734402448b296101bf3805d7d6b482fa9abf8399606d66ea094

Firme digitali presenti nel documento originale

RICCARDO PUCCIARELLI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.234/2018

Data: 29/11/2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANILE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=87b715fb0aba79e9\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=87b715fb0aba79e9_p7m&auth=1)

ID: 87b715fb0aba79e9